

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Amm.So. SARDEGNA ONLUS

Amministratori di Sostegno

ART. 1

COSTITUZIONE SEDE E DENOMINAZIONE

È costituita, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'associazione denominata:

“Amm.So. Sardegna Onlus” con sede in Cagliari, via Cadello n. 9/b c/o Assessorato alle Politiche Sociali della Provincia di Cagliari, 1° piano - stanza n° 24/A.

L'Associazione è regolata dalla normativa di cui al Codice Civile e dal presente Statuto, agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n° 266, delle leggi regionali di attivazione e dei principi generali dell'ordine giuridico. Non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 3 del presente statuto. L'Associazione assume nella propria denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l'acronimo Onlus. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi del codice civile.

ART. 2

DURATA

L'Associazione svolgerà la propria attività per una durata illimitata.

ART. 3

SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale con l'obiettivo di:

- valorizzazione e assistenza della persona, riguardante le attività dirette immediatamente ed in via prevalente alla:
 - 1) promozione dei valori di solidarietà umana e sociale, nei confronti di soggetti “deboli” intesi come tali quelli che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica, psichica e/o sociale, si trovano nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.
 - 2) promozione e tutela di diritti ed opportunità a favore dei soggetti “deboli” in genere, a garanzia di pari dignità, qualità di vita e benessere della persona.
 - 3) promozione dei processi di partecipazione e di inclusione sociale dei soggetti fragili e la necessaria assistenza prevista dalla legge 6/2004 istitutiva dell'Amministratore di Sostegno.

Per la realizzazione dei propri scopi l'Associazione si attiverà mediante le seguenti attività:

- a. promozione di iniziative e campagne di sensibilizzazione mirate alla diffusione della cultura dei diritti dei soggetti deboli “al fine di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana”.

- b. sensibilizzazione degli organi istituzionali (Regione, Provincia, Comuni e Tribunale) su: informazione, formazione, consulenza rivolte agli amministratori di sostegno come previsto dalla legge 6/2004.
- c. istituzione di gruppi di studio anche inter-istituzionali per l'organizzazione degli amministratori di sostegno.
- d. promozione, divulgazione e qualificazione delle attività dell'associazione, anche mediante l'organizzazione di seminari, ricerche, indagini, monitoraggi sulla corretta applicazione della legge.
- e. consulenza e supporto per lo svolgimento dell'attività di amministratore di sostegno.
- f. promuove la formazione, in collaborazione con la Provincia di Cagliari e il Tribunale di Cagliari, di soggetti disposti a svolgere l'attività di amministratore di sostegno .
- g. promozione ed attuazione di attività editoriali e pubblicitarie di divulgazione di iniziative rivolte per la valorizzazione della legge 6/2004.
- h. attività di autofinanziamento.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4

COLLABORAZIONI E CONVENZIONI

Per il raggiungimento dei propri fini l'associazione può collaborare, anche in regime convenzionale, con enti pubblici e privati, e può aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali che perseguano scopi analoghi.

ART. 5

I SOCI

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'adesione all'Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui al successivo art. 6.

I soci si dividono in:

- 1) *soci fondatori*: si considerano tali i soci che hanno partecipato all'Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'Associazione.
- 2) *soci ordinari*: si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'Associazione.
- 3) *soci onorari o benemeriti*: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà dell'Assemblea, perché hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale od economico alla vita dell'Associazione.
- 4) *soci di diritto*: si considerano tali soci la Provincia di Cagliari, in considerazione dell'apporto che fornisce all'associazione, unitamente ai Comuni della Provincia di Cagliari e/o altri enti pubblici che intendano associarsi all'associazione. I soci di diritto potranno proporre all'assemblea dei soci un proprio delegato da nominare nel Consiglio Direttivo. Tale delegato dovrà scaturire dalla Conferenza dei Servizi che gli enti dovranno costituire per le problematiche sociali. Il delegato degli Enti pubblici non può assumere la carica di Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere.

Il numero minimo degli iscritti necessari al proseguimento dell'attività associativa è di 11 soci.

ART. 6

MODALITÀ DI AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia l'Assemblea dei soci su proposte del Consiglio Direttivo.

ART. 7

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso (*in conformità all'articolo 24² c.c.*).

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea:

- 1) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione.
- 2) per persistenti violazioni degli obblighi statuari e regolamentari.
- 3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.
- 4) per indegnità.
- 5) (*per altro grave motivo, in conformità all'art. 24³ c.c.*).

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per un anno, con una tolleranza di 90 gg. decorrenti dalla data di scadenza dell'anno associativo riferito all'iscrizione del socio interessato, previo sollecito scritto e/o verbale. Prima di procedere all'esclusione dovranno essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. (*art. 24⁴ c.c.*).

ART. 8

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno diritto:

- 1) a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.
- 2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto, ad esclusione dei soci onorari o benemeriti.
- 3) ad accedere alle cariche associative, con possibilità di rielezione, ad esclusione dei soci onorari o benemeriti.
- 4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia, previa richiesta motivata.

Tutti i soci sono tenuti:

- 1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
- 2) a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative.
- 3) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività.
- 4) a versare la quota associativa annuale. Il delegato di cui all'art. 5 punto 4, ove previsto, dovrà versare il contributo deliberato dagli Enti associati.

ART. 9

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci.
- 2) il Consiglio direttivo.
- 3) il Presidente dell'Associazione.
- 4) Il Vice-presidente.
- 5) Il Segretario.
- 6) Il Collegio dei revisori dei conti.
- 7) Il Collegio dei probiviri.
- 8) Il Tesoriere.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo, nel rispetto del presente statuto.

ART. 10

ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Ciascun socio potrà esprimere il proprio voto personalmente, essendo esclusa la possibilità di delega.

ART. 11

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un terzo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- 1) approva i bilanci consuntivo e preventivo.
- 2) elegge il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri.
- 3) delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni.
- 4) delibera l'ammissione e l'esclusione dei soci.
- 5) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.
- 2) sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi dal componente del consiglio direttivo più anziano di età. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi ai soci almeno 30 giorni (ridotti a 7 giorni in caso di convocazione urgente) prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che non può essere fissata prima che siano trascorsi due giorni (ridotti a uno in caso di convocazione urgente) dalla prima convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui parteciperanno di persona tutti i soci.

ART. 12

VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita da qualsiasi numero di soci intervenuti e comunque non inferiore al numero dei componenti il direttivo.

ART. 13

VOTAZIONI

Il voto è espresso con scrutinio palese, eccezion fatta per volontà riguardanti la persona del socio.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per i quali è necessaria la presenza dei tre quarti e il voto favorevole di tutti i presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

ART. 14

VERBALIZZAZIONE

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede.

ART. 15

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione.

Esso è formato da 7 membri, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi. I membri del consiglio direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente i soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo deve provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangano in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'impossibilità di attuare detta modalità o nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio direttivo. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vice-presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea.
- 2) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione.
- 3) curare l'osservanza delle prescrizioni statuarie e degli eventuali regolamenti.
- 4) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall'Assemblea dei soci.
- 5) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo.
- 6) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci ivi compresa la proposta della quota associativa annuale, sottoposta all'approvazione dell'Assemblea.
- 7) curare l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno 3 consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le convocazioni devono essere effettuate con modalità analoghe a quanto previsto dall'art.11 del presente statuto. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di due riunioni mensili consecutive del Consiglio Direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è immediatamente rieleggibile.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 16

IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei voti. E' il rappresentante legale dell'Associazione, nonché Presidente dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-presidente.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, per atti inderogabili previsti dalla legge, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare. È facoltà del Presidente delegare un socio per lo svolgimento di attività meramente burocratiche e/o amministrative.

ART. 17

I LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI

I libri sociali e i registri contabili che l'Associazione deve tenere sono:

- 1) il libro dei soci.
- 2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

- 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- 4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei conti.
- 5) il libro giornale della contabilità sociale.
- 6) il libro dell'inventario.

Tali libri, prima di essere posti in essere, devono essere numerati, timbrati e firmati dal Presidente e dal Segretario in ogni pagina.

ART. 18

IL VICE PRESIDENTE

Il Vice-presidente rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.
È nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

ART. 19

IL TESORIERE

Il Tesoriere è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.
Egli è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare mensilmente al Consiglio Direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall'Associazione nello svolgimento dell'attività sociale.

ART. 20

IL SEGRETARIO

Il Segretario è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.
Egli dirige gli uffici di segreteria dell'Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.

ART. 21

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da 5 membri nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci stessi, di cui due supplenti. I membri di tale Collegio durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza tra i suoi componenti.
Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'Associazione o di singoli soci, decide sulle controversie che dovessero insorgere fra gli organi dell'Associazione, e fra Associazione ed i soci. Esso si pronuncia sempre insindacabilmente, anche in merito alla interpretazione dello statuto e dei regolamenti, salvo le norme espresse dal codice civile. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate per iscritto agli interessati dal parte del Presidente del Collegio dei Probiviri. La carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con ogni altra carica sociale e in presenza di parentele sino al terzo grado nei suddetti organismi.

ART. 22

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, nominati dall'Assemblea anche fra i non soci.
Il Collegio nomina al proprio interno un Presidente.

Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, con particolare riguardo alla consistenza di cassa e all'operato del Tesoriere.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. Alla fine di ciascun esercizio, i revisori predisporranno un'apposita relazione ai bilanci, nella quale esporranno all'Assemblea dei soci le risultanze delle verifiche effettuate nel corso dell'anno. La carica di membro del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con ogni altra carica sociale e in presenza di parentele sino al terzo grado nei suddetti organismi.

ART. 23

GRATUITÀ DEGLI INCARICHI

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono normalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzato dall'Assemblea.

È vietata, comunque, la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dalle normative vigenti.

ART. 24

PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività, ed è costituito:

- 1) da beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.
- 2) dai contributi dei propri soci.
- 3) da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi.
- 4) da entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dall'Assemblea e da eventuali contributi straordinari, stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 25

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Di norma entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare per l'approvazione in Assemblea. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione 30 giorni prima dell'Assemblea, convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

ART. 26

SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori ed i soci, stabilendone i poteri. In caso di scioglimento per

qualunque causa, l'Associazione devolve il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità identiche o analoghe.

ART. 27

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea dei soci nelle riunioni del _____ e del _____ con esito favorevole a maggioranza.

Letto, Approvato e Sottoscritto.

Cagliari, il _____

Firme